

**Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale.**

**Art. 10**

*(Controlli sanitari e commercializzazione dei funghi)*

**1.** Le Aziende per l'assistenza sanitaria, attraverso gli Ispettorati micologici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), assicurano il controllo sanitario dei funghi destinati al consumo.

**1 bis.** Per le attività di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi spontanei destinati al commercio e alla ristorazione con somministrazione, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi dei micologi privati in possesso dell'attestato e dell'iscrizione al registro ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 29 novembre 1996, n. 686.

(1)

**2.** La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 376/1995.

**3.** Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di salute, può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità.

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 22/2020